

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 143
Bellinzona, 21 aprile

19/2017

Decreto del Consiglio di Stato del 14 marzo 2017 che proroga la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 22 marzo 2016 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) e che conferisce l'obbligatorietà generale a diverse modifiche contrattuali fino al 30 giugno 2019

(del 14 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) fino al 31 dicembre 2006 e

il Decreto del Consiglio di Stato del 22 marzo 2016 che proroga fino al 30 giugno 2017 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 1° aprile 2015 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA);

vista la domanda 19 ottobre 2016, perfezionata con scritto 22 dicembre 2016, delle parti contraenti, intesa a ottenere la proroga del succitato Decreto del Consiglio di Stato del 22 marzo 2016 e il conferimento dell'obbligatorietà generale a diverse modifiche contrattuali fino al 30 giugno 2019;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 11/2017 del 7 febbraio 2017 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 30 del 13 febbraio 2017;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. La domanda 19 ottobre 2016, perfezionata con scritto 22 dicembre 2016, delle parti contraenti, intesa a ottenere la proroga del Decreto del Consiglio di Stato del 22 marzo 2016 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) e il conferi-

mento dell'obbligatorietà generale a diverse modifiche contrattuali fino al 30 giugno 2019, è accolta.

2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni evidenziate in grassetto con doppia sottolineatura di cui all'allegato al presente decreto governativo.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai datori di lavoro del ramo delle autorimesse, che comprende:
 - a) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli;
 - b) le ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pesanti;
 - c) le ditte che si occupano della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi;
 - d) le ditte che si occupano della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
 - e) le officine di elettrauto;
 - f) le aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni;
 - g) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli con annesso stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
5. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai lavoratori e agli apprendisti delle imprese di cui al punto 4 del presente decreto.
6. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
7. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione professionale paritetica cantonale per le autorimesse è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
8. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2019.
9. Comunicazione:
 - alla Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch)
 - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml@ti.ch)

Bellinzona, 14 marzo 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il
12 aprile 2017

Allegato

Art. 3.2 Al contratto potranno aderire individualmente le ditte del ramo (officine meccaniche di riparazione di autoveicoli, ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pesanti, della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi, della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli, officine di elettrauto).

I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall'art. 37.

Art. 5.3 Il datore di lavoro conferma l'assunzione inserendo il lavoratore nella categoria corrispondente ai suoi requisiti e qualifiche professionali (vedi art. 13) e definendo la data precisa di entrata in servizio.

Art. 6.1 Il rapporto di lavoro può essere disdetto:

a) durante il tempo di prova:

– per la fine di una settimana con preavviso di una settimana.

b) dopo il periodo di prova:

– per la fine di un mese con preavviso di un mese, nel primo anno di servizio;

– per la fine di un mese con preavviso di due mesi, dal 2° al 9° anno di servizio;

– per la fine di un mese con preavviso di tre mesi, a partire dal 10° anno di servizio.

Art. 8 Doveri reciproci

Ogni lavoratore è tenuto:

8.1 a rispettare tutte le disposizioni previste nel presente contratto e nell'eventuale regolamento di azienda;

8.2 ad eseguire secondo le indicazioni ricevute ed a regola d'arte, i lavori assegnati e i servizi richiesti;

8.3 ad avere cura degli autoveicoli, degli utensili e dei macchinari affidatigli;

8.4 a denunciare immediatamente eventuali danni o rotture constatati;

8.5 a rispondere dei danni causati per negligenza grave al macchinario, agli utensili ed al materiale;

8.6 a rispondere dei lavori eseguiti male per negligenza;

8.7 ad avvisare il più presto possibile il datore di lavoro qualora per malattia o altri motivi gravi fosse impedito di prestare il proprio lavoro;

8.8 a iniziare il lavoro all'ora stabilita e non abbandonarlo prima dell'orario prescritto: eventuali ritardi o assenze prima del termine saranno dedotti dalla paga;

8.9 a presentarsi al lavoro sempre sobrio, lucido e quindi mai sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, alcolici o altre sostanze che ne limitano la concentrazione e la prontezza di riflessi, a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro. Sul posto di lavoro, conformemente ai disposti legali è proibito il consumo di alcool, stupefacenti o altre sostanze con effetti similari;

8.10 a trattare la clientela con modi urbani e cortesi;

8.11 a stendere con cura eventuali rapporti richiesti circa il lavoro prestato;

- 8.12 a mantenere il segreto professionale sia durante che dopo il rapporto di lavoro;
- 8.13 ad astenersi da qualsiasi atto che possa, direttamente o indirettamente, danneggiare materialmente o moralmente il datore di lavoro;
- 8.14 a presentarsi con abiti da lavoro puliti e in una tenuta decente.
- 8.15 Ogni lavoratore:
- a) deve astenersi dal lavoro professionale durante i periodi di riposo e le vacanze;
 - b) il lavoro professionale durante le vacanze o il riposo costituisce motivo grave per l'immediata rescissione dal rapporto d'impiego;
 - c) le trasgressioni a questa disposizione saranno inoltre denunciate alla Commissione paritetica la quale, previa inchiesta e accertamento dell'infrazione, infliggerà al lavoratore una multa commisurata alla gravità del caso;
 - d) in casi di particolare gravità la multa potrà arrivare all'importo della tredicesima. L'ammontare delle multe sarà devoluto al fondo paritetico.
- 8.16 Il datore di lavoro è tenuto:
- a) a rispettare tutte le disposizioni previste nel presente contratto;
 - b) a trattare con correttezza i lavoratori e a dare loro indicazioni chiare e precise sui lavori da eseguire o sui servizi da prestare;
 - c) a redigere regolare inventario controfirmato dalle due parti per gli utensili e materiali consegnati al lavoratore e per il quale quest'ultimo deve rispondere in quanto non si tratti di usura normale;
 - d) a permettere, verso la fine della durata giornaliera del lavoro, i necessari lavori di riordino dei materiali e attrezzi;
 - e) a tenere a disposizione, nei locali di lavoro, una cassetta sanitaria contenente il materiale per i primi soccorsi;
 - f) ai datori di lavoro che violano le norme contrattuali, la Commissione paritetica può infliggere pene pecuniarie commisurate alla gravità della trasgressione, che potranno arrivare ad un ammontare di Fr. 3'000.-. Le multe saranno devolute al fondo paritetico.
- Art. 10.3 Per il personale delle stazioni di servizio e degli esercizi dei locali di parcheggio, il datore di lavoro può, senza permesso dell'autorità, spostare il limite del lavoro diurno dalle ore 20.00 alle 23.00.
- Art. 10.4 Il datore di lavoro può, senza permesso dell'autorità, fare eseguire lavoro notturno regolare o periodico ai lavoratori adulti di sesso maschile, se ciò è indispensabile per la distribuzione alle stazioni di servizio, l'esercizio dei locali di parcheggio o il servizio di picchetto e di soccorso.
- Art. 12.4 (eliminato)
- Art. 13 I lavoratori si suddividono nelle seguenti categorie, indipendentemente che si occupino di veicoli leggeri o veicoli pesanti:
- a) **maestro meccanico**: meccanico con l'attestato federale di maestria;
 - b) **capo meccanico**: meccanico completo, capace di dirigere in modo autonomo l'officina, di allestire preventivi e fatture, di trattare con la clientela in sostituzione del datore di lavoro;
 - c) **ricezionista**: chi ha il compito di accettare incarichi per servizi. Deve essere in possesso di un certificato di capacità professionale quale meccanico d'auto oppure quale impiegato d'ufficio;

- d) **meccanico diagnostico: specialista nella diagnosi autonoma e sicura dei difetti e in grado di sapere consigliare i clienti. Deve essere in possesso dell'apposito attestato federale di capacità;**
- e) **meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio nel rispettivo ramo (con un tirocinio di 4 anni);**
- f) **meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio (con un tirocinio di 3 anni);**
- g) **assistente di manutenzione per automobili: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio quale assistente di manutenzione per automobili (con un tirocinio di 2 anni);**
- h) **commesso di vendita pezzi di ricambio: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio o con certificato d'impiegato di commercio e pratica nel ramo;**
- i) **magazziniere comune: addetto al magazzino senza certificato;**
- j) **aiuto meccanico d'auto: lavoratore che non ha superato gli esami di fine tirocinio, ma con formazione pratica nel ramo;**
- k) **serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme;**
- l) **addetto alla vendita di carburanti: personale addetto esclusivamente alla vendita di benzina e olio alla stazione di servizio;**
- m) **giovani lavoratori: aiuto meccanici, lavoratori ausiliari, serviceman, magazzinieri comuni, commessi di vendita pezzi di ricambio e addetti alla vendita di carburanti con meno di 20 anni di età (vedi art. 16);**
- n) **apprendisti: giovani che hanno stipulato un contratto di tirocinio quali meccatronico, meccanico d'automobili, elettricista elettronico per autoveicoli, meccanico di manutenzione, riparatore di automobili, assistente di manutenzione per automobili, commesso di vendita pezzi di ricambio (vedi appendice 2).**

Per divergenze circa l'interpretazione delle categorie e l'assegnazione ad una determinata categoria, il caso è da sottoporre alla CPC per mediazione.

13.1 Tutti i lavoratori vengono retribuiti con stipendio mensile.

13.2 Per ottenere il salario orario si divide lo stipendio per:
– 180 se la durata settimanale del lavoro è di 41 ore $\frac{1}{2}$;
– 206 se la durata settimanale del lavoro è di 47 ore $\frac{1}{2}$.

Art. 21 Indennità di trasferta

Se il lavoratore deve eseguire lavori o prestare servizio oltre 4 km fuori dall'officina e deve restare assente per il pranzo o la cena, la ditta verserà un'indennità di Fr. 20.- per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, la ditta versa al lavoratore Fr. 100.- per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro. Le ore impiegate nel viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavoro.

Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest'ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di cts. 70 per km.

Art. 22 Abiti da lavoro

Al personale vengono fornite gratuitamente due tute ogni 12 mesi di lavoro, qualora non ci sia il servizio di pulizia tute da lavoro.

Art. 23.4 **Le cinque settimane sono accordate ai lavoratori che raggiungono l'età nell'anno di compimento.**

Art. 27.2 **In caso di scuola reclute, il lavoratore ha diritto al:**

– 80% del salario per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza;

– 70% del salario per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza.

Le indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni dell'IPG spettano al datore di lavoro nella misura in cui non superano il salario pagato durante il servizio militare, il servizio civile ed il servizio di protezione civile svizzero.

Art. 29 **Assicurazione perdita di salario in caso di malattia**

a) **Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia e di maternità. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal.**

La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l'80% dello stipendio, con decorrenza dal primo giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane.

b) **Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale; caso contrario il datore di lavoro prenderà a carico la differenza.**

c) **Il datore di lavoro può stipulare un'assicurazione con differimento massimo di 30 giorni, purché si assuma la copertura della perdita di salario per questo periodo. In questo caso il premio sarà suddiviso in parti uguali fra datore di lavoro e dipendenti.** La parte del dipendente non potrà comunque superare quanto andrebbe a suo carico in caso di copertura assicurativa dal 1° giorno di inabilità.

d) Sono da sottoporre per approvazione alla CPC altre soluzioni assicurative ritenute equivalenti.

e) Le prestazioni dell'assicurazione malattia valgono come pagamento dello stipendio ai sensi dell'art. 324a del CO; l'obbligo legale del datore di lavoro è perciò considerato tacitato.

Art. 35 **Commissione Paritetica Cantonale**

35.1 **Le parti contraenti nominano una Commissione paritetica cantonale. La CPC è composta di 5 membri e 3 supplenti in rappresentanza dell'UPSA, Sezione Ticino, e di 5 membri e 3 supplenti in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali firmatarie. I supplenti partecipano alle riunioni solo in assenza del membro.**

35.2 **La CPC è un'associazione a norma degli art. 60 e segg. del CCS e ha uno statuto proprio (appendice 5).**

35.3 La CPC resta in carica per tutta la durata del contratto.

35.4 La CPC nomina un presidente, un vice-presidente e un segretario.

35.5 La Commissione terrà di regola le sue sedute ordinarie ogni tre mesi e tutte le volte che una delle parti contraenti chiedi al presidente la convocazione: in questo caso essa dovrà avvenire entro quindici giorni.

Le decisioni sono valide se adottate a maggioranza.

Le decisioni saranno verbalizzate dal segretario e trasmesse ai membri della CPC.

(ultima frase eliminata)

35.6 La CPC è organizzata e funziona secondo il proprio regolamento.

- 35.7** La CPC ha i seguenti compiti:
- vigilare sull'applicazione del CCL e procedere agli appositi controlli presso le singole aziende;
 - interpretare le clausole contrattuali;
 - preavvisare le domande per l'ammissione di manodopera estera;
 - delegare compiti particolari;
 - i datori di lavoro sono tenuti a sottoporsi al controllo mettendo a disposizione della CPC i registri di paga e la documentazione riguardante gli orari di lavoro. In caso di infrazione al contratto o agli accordi stabiliti tra le parti contraenti, la CPC decide sulle eventuali sanzioni;
 - definire le modalità per l'adesione individuale al CCL.
- 35.8** Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
 - multa fino a Fr. 10'000.- secondo la gravità dell'infrazione per i datori di lavoro e fino a Fr. 250.- per infrazioni commesse dal lavoratore. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
- Le sanzioni sono pronunciate sulla base dei dati in possesso della CPC. Nel caso in cui lo ritenesse necessario la CPC si riserva il diritto di convocare il richiedente, il convenuto ed eventuali testi per approfondire il caso.
- Il prodotto delle multe verrà versato alla cassa CPC, competente per l'incasso della multa è il segretario.
- 35.9** Contro le decisioni della CPC è dato ricorso entro 30 giorni ad un Arbitro Unico, nominato secondo le disposizioni che seguono.
- Il ricorso deve contenere una relazione dei fatti e dei motivi del ricorso e deve essere trasmesso tramite lettera raccomandata alla CPC, la quale lo trasmetterà all'Arbitro Unico.
- 35.10 (eliminato)
- 35.11 (eliminato)
- Art. 36** Arbitro Unico
- 36.1** Di comune accordo dalle parti contraenti è nominato un Arbitro Unico quale istanza di ricorso contro le decisioni e le multe della commissione paritetica e competente a decidere le vertenze non risolte dalla commissione paritetica.
- La sede dell'Arbitro Unico è presso l'indirizzo della segreteria CPC.
- Il giudizio dell'Arbitro Unico è inappellabile.
- 36.2** Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL (appendice 4), stabilisce la procedura per il ricorso all'Arbitro Unico.
- 36.3** Tutti coloro che sono vincolati dal presente CCL sono tenuti a mettere a disposizione dell'Arbitro Unico i libri contabili ed ogni ulteriore documentazione necessaria per il giudizio.
- Art. 37** **Contributi paritetici**
- 37.1** Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro e come appoggio alla formazione professionale, nonché all'aiuto sociale.
- 37.2** Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico e di spese di applicazione pari a Fr. 20.- al mese. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.

- 37.3 Tutti i datori di lavoro, sottoposti al presente CCL versano una quota mensile di fr. 12.50. Per le aziende che iniziano l'attività nel corso dell'anno, la quota sarà pro rata.
- 37.4 Tutti i datori di lavoro versano, inoltre, un contributo di Fr. 2.– al mese per ogni dipendente sottoposto al CCL. Questo importo viene incassato in parallelo al contributo a carico dei lavoratori (art. 37.2) e alla quota fissa a carico dei datori di lavori (art. 37.3).
- 37.5 Per tutti i membri dell'associazione contraente (UPSA – Sezione Ticino), la quota fissa (art. 37.3) e il contributo mensile per ogni dipendente (art. 37.4) sono compresi nella quota associativa e quindi non da versare.
- 37.6 La CPC fissa le modalità in un apposito regolamento per la trattenuta e per l'incasso dei contributi paritetici.
- 37.7 La segreteria della CPC provvede all'incasso dei contributi paritetici.
- 37.8 Gli importi che affluiscono alla Commissione paritetica servono a coprire le spese della Commissione stessa, al sostegno dell'aggiornamento e perfezionamento professionali.
- Art. 40.1 Il presente contratto è prolungato fino al 31 dicembre 2018. Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

Appendice 1 Salari minimi

Salari minimi validi dal 1° gennaio 2017:

Maestro meccanico	accordo individuale*
Capo meccanico	accordo individuale*
Ricezionista	accordo individuale**
Meccanico diagnostico	accordo individuale*

*Maestro meccanico – Capo meccanico – Meccanico diagnostico

Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore allo stipendio minimo del 5° anno dopo tirocinio del diplomato «Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli».

**Ricezionista

l'accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all'«Aiuto meccanico» del 2° anno.

	Salario mensile minimo	
<u>Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli (con un tirocinio di 4 anni)</u>		
1° anno dopo il tirocinio	Fr.	3'470.–
2° anno dopo il tirocinio	Fr.	4'046.–
3° anno dopo il tirocinio	Fr.	4'313.–
4° anno dopo il tirocinio	Fr.	4'353.–
5° anno dopo il tirocinio	Fr.	4'950.–
<u>Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili (con un tirocinio di 3 anni)</u>		
1° anno dopo il tirocinio	Fr.	3'227.–
2° anno dopo il tirocinio	Fr.	3'853.–
3° anno dopo il tirocinio	Fr.	4'064.–

Assistente di manutenzione per automobili
(con tirocinio di 2 anni)

1° anno dopo il tirocinio Fr. 2'543.–
«fino al 19.mo anno di età si applica l'art. 16
stipendio per giovani lavoratori»

Aiuto meccanico

1° anno Fr. 3'585.–
2° anno Fr. 3'616.–

**Serviceman e addetto al lavaggio,
grassaggio e riparazione gomme** Fr. 3'581.–

Commesso di vendita pezzi di ricambio

1° anno dopo il tirocinio Fr. 3'309.–
2° anno dopo il tirocinio Fr. 3'591.–
3° anno dopo il tirocinio Fr. 3'751.–
4° anno dopo il tirocinio Fr. 4'079.–
5° anno dopo il tirocinio Fr. 4'320.–

Magazziniere Fr. 3'581.–

1° anno Fr. 3'059.–
2° anno Fr. 3'591.–
3° anno Fr. 3'918.–

Addetto alla vendita di carburanti Fr. 3'581.–

1° anno Fr. 3'657.–
2° anno Fr. 3'845.–

Appendice 4 Regolamento sulla procedura dinanzi all'Arbitro Unico

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la procedura applicabile per il ricorso all'Arbitro Unico secondo l'art. 36 CCL. Laddove il presente regolamento sia silente, l'Arbitro Unico regola liberamente la procedura e, in subordine, valgono le disposizioni sull'arbitrato di cui agli art. 353 e segg. del Codice di diritto processuale civile svizzero.

Art. 2. Registrazione atti

I ricorsi e le proposte di multa sono registrati e numerati in ordine cronologico; nel registro sono indicate le date della presentazione e della decisione.

Art. 3. Osservazioni scritte

Ricevuto il ricorso, l'Arbitro Unico assegna alla CPC un termine di 30 giorni per la presentazione delle sue osservazioni scritte.

Art. 4. Udienza di discussione

Ricevute le osservazioni scritte della CPC, l'Arbitro Unico convoca le parti ad una discussione dove esse avranno la facoltà di replicare e duplicare oralmente e notificare i mezzi di prova offerti.

- 4.1. Citazione
La citazione è spedita almeno sette giorni prima della discussione ed è firmata dall'Arbitro Unico. Essa indica la conseguenza della mancata comparsa.
- 4.2. Comparsa
Le parti possono comparire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore.
- 4.3. Conseguenza della mancata comparsa
Se una parte non compare, il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte.
- 4.4. Verbale
Della discussione è tenuto un verbale; esso contiene:
– il nome, il cognome dell'Arbitro Unico;
– il nome, il cognome e domicilio del ricorrente e del rappresentante della CPC;
– le date del ricorso e della decisione impugnata;
– i punti di questione che devono essere giudicati;
– il termine entro il quale il giudizio deve essere pronunciato;
– le prove chieste dalle parti;
– le ragioni delle parti, succintamente indicate;
– la firma dei comparenti e dell'Arbitro Unico.
- Art. 5. Prove
Le parti possono produrre nuovi documenti e indicare nuove prove. L'Arbitro Unico decide sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.
- Art. 6. Potere d'esame e di indagine d'ufficio
L'Arbitro Unico apprezza liberamente i fatti, decide in termini di equità e può assumere d'ufficio tutte le prove che reputa necessarie e utili per il giudizio.
- Art. 7. Assunzione delle prove
L'interrogazione del testimone è tenuta dall'Arbitro Unico; le parti possono porre domande.
Dell'assunzione delle prove vien tenuto un verbale.
- Art. 8. Giudizio
Il giudizio è pronunciato entro il termine d'ordine di 90 giorni dal ricevimento del ricorso.
Esso contiene:
– la data;
– il nome, cognome e domicilio del ricorrente;
– la data della decisione impugnata;
– la data della discussione;
– le domande delle parti;
– i punti di questione;
– una breve motivazione;
– il dispositivo;
– la regolamentazione sulle spese di giudizio;
– il nome, il cognome e la firma dell'Arbitro Unico.
- Art. 9. Notificazione del giudizio
Il giudizio è notificato per mezzo di lettera raccomandata al ricorrente o al suo rappresentante e alla CPC. Una copia di ogni giudizio è conservata dall'Arbitro Unico.

- Art. 10. Spese
Le spese della procedura sono poste a carico alla parte soccombente: in caso di soccombenza parziale reciproca, le spese sono ripartite secondo l'esito della procedura.
- Art. 11. Restituzione dei documenti
I documenti presentati dalle parti o richiesti a terzi sono restituiti entro 10 giorni.
- Art. 12. Segreto
L'Arbitro Unico è tenuto a mantenere il segreto su tutto quanto viene a conoscenza durante l'istruzione delle vertenze.

Appendice 5 Statuto dell'Associazione Commissione Professionale Paritetica Cantonale delle autorimesse del Cantone Ticino

- Art. 1 Nome e sede
Sotto il nome «Commissione professionale paritetica cantonale delle autorimesse», denominata CPC, è costituita un'Associazione, senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 60 e segg. del CCS. La sede è presso il segretariato della Commissione Professionale Paritetica Cantonale delle autorimesse.
- Art. 2 Scopo
La CPC ha per scopo la promozione della collaborazione fra le parti contraenti del CCL Cantonale per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino. Inoltre la CPC è competente per l'applicazione del CCL.
I compiti della CPC sono elencati in modo dettagliato all'art. 35.7 del CCL.
Le rispettive competenze sono definite direttamente dal CCL.
All'Associazione Commissione professionale paritetica cantonale delle autorimesse spetta il diritto di adottare tutte le misure necessarie per la conseguente applicazione e realizzazione delle disposizioni del CCL e del decreto di forza obbligatoria (DFO).
- Art. 3 Membri e diritto di voto
I membri sono nominati dagli organi delle parti contraenti firmatarie del CCL e hanno il seguente numero di rappresentanti, in base alla chiave di ripartizione prevista dall'art. 35.1 del CCL:
 - 5 membri e 3 supplenti da parte dell'UPSA, Sezione Ticino;
 - 5 membri delle Organizzazioni sindacali firmatarie;
 - 3 supplenti in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali.Il diritto di voto è regolato come segue:
 - UPSA, Sezione Ticino ha diritto a 5 voti;
 - Sindacato OCST ha diritto a 3 voti;
 - Sindacato UNIA ha diritto a 2 voti.
- Art. 4 Organi
Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea
 - b) Il Comitato
 - c) L'ufficio di revisione
- Art. 5 Assemblea
L'organo superiore dell'Associazione è l'Assemblea. Essa ha i seguenti compiti:

- 1) elaborazione e modifica dello statuto;
- 2) nomina dei membri del Comitato;
- 3) nomina del segretario della CPC;
- 4) nomina dell'Ufficio di revisione;
- 5) esame dei rapporti di revisione;
- 6) esame dei conti annuali;
- 7) scarico ai membri del Comitato;
- 8) scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea della CPC elegge il Comitato scegliendo i componenti tra i suoi membri. Il Comitato si compone di un Presidente proposto da UPSA, Sezione Ticino, da un vice-Presidente proposto dalle Organizzazioni Sindacali e di ulteriori 8 membri.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata una volta all'anno dal Comitato, di regola entro la prima metà dell'anno civile. Essa è composta da : UPSA, Sezione Ticino, Sindacati OCST e UNIA. Può inoltre essere convocata un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta 3 membri dell'UPSA, Sezione Ticino o 3 membri rappresentati delle Organizzazioni Sindacali ne facciano richiesta scritta.

L'Assemblea generale ordinaria viene convocata dal Comitato e diretta dal Presidente.

La convocazione va notificata ai membri, mediante comunicazione scritta, almeno 3 settimane prima. Eventuali proposte di trattande da parte dei soci dovranno pervenire, per iscritto al Comitato, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci hanno il seguente diritto di voto:

- UPSA, Sezione Ticino ha diritto a 5 voti;
- Sindacato OCST ha diritto a 3 voti;
- Sindacato UNIA ha diritto a 2 voti.

Le decisioni sono prese alla semplice maggioranza dei voti emessi, salvo disposizione contraria statutaria o legale.

Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese per scrutinio palese. L'Associazione può decidere la votazione segreta su singole trattande. E pure possibile l'annuenza scritta, in tal caso l'accettazione avviene a maggioranza semplice dei voti emessi.

In caso di parità di voti l'oggetto è rinviato ad una successiva Assemblea. In caso di nuova parità l'oggetto è ritenuto respinto.

L'Assemblea generale può deliberare solamente in merito agli oggetti elencati nell'ordine del giorno.

Ad ogni riunione dell'Assemblea si deve redigere un verbale.

Art. 6

Comitato

Il Comitato si compone di 10 membri:

- 5 nominati dall'UPSA, Sezione Ticino;
- 3 nominati dal Sindacato OCST;
- 2 nominati dal Sindacato UNIA.

Essi sono nominati dall'Assemblea della CPC.

Ad ogni riunione del Comitato si deve redigere un verbale.

Il Comitato della CPC è responsabile per:

- a) i preparativi per le Assemblee della CPC;
- b) tutti gli altri temi amministrativi, purché non si tratti di argomenti che competono esplicitamente all'Assemblea;

- c) la decisione in merito all'esecuzione di controlli dei libri paga, rispettivamente di giudicare e punire le infrazioni al CCL conformemente al suo art. 35.8;
- d) la decisione in merito all'assoggettamento di un datore di lavoro al CCL, conformemente all'art. 3.2.

Il Comitato della CPC può nominare, su richiesta, delle sottocommissioni per l'esecuzione di determinati incarichi. Compiti e competenze di queste sottocommissioni vengono fissati per iscritto e verbalizzati. Le decisioni prese dalle sottocommissioni devono essere approvate dal Comitato della CPC.

Art. 7 Organizzazione della CPC

L'organizzazione della CPC è definita dall'art. 35 del CCL.

Art. 8 Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione è composto da:

- un revisore proposto dalla parte padronale;
- un revisore proposto dalla parte sindacale;
- un ufficio di revisione esterno.

I revisori e l'ufficio di revisione esterno redigono i rapporti sulla revisione dei conti all'attenzione dell'Assemblea della CPC.

I revisori e l'ufficio di revisione esterno sono sempre rieleggibili.

Art. 9 Finanziamento

La CPC è finanziata dalle entrate previste agli art. 36 e 37 del CCL.

Il segretariato della CPC prepara i conti annuali ed il bilancio secondo i principi generalmente riconosciuti.

Art. 10 Responsabilità

L'Associazione risponde con il proprio patrimonio. È esclusa una responsabilità personale dei membri.

Art. 11 Scioglimento

Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea dei soci. È richiesta la presenza di tutti i soci ed è necessario il loro consenso unanime. Eventuali attivi vengono suddivisi fra i membri secondo la seguente chiave di riparto:

- ½ all'UPSA, Sezione Ticino;
- ½ alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCL che lo ripartiranno in base alla loro rappresentatività nel settore delle autorimesse.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la sua accettazione da parte dell'Assemblea generale dei soci, tenutasi il 30 maggio 2016 a Lugano.